

COMUNE DI MAGASA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO- PASTORALE (V.A.S.P)

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27 del 28.10.2004, delle strade agro-silvo-pastorali, di cui al successivo allegato A) elenco sintetico strade.

Art. 2 - Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà individuare mediante apposito atto quale soggetto gestore il proprio Consorzio Forestale di appartenenza, comunicando alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano tale decisione.

In tal caso, tutte le competenze procedurali attribuite al Comune nell'ambito del presente regolamento, sono da intendersi delegate al Consorzio Forestale.

Art. 3 - Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 21, comma 3 della L.R. 27/04. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell'Amministrazione comunale di idoneo cartello di divieto di transito riportante la

normativa di riferimento (L.R. n. 27 del 28.10.2004, art. 21), gli estremi del presente regolamento e la scritta "ECCETTO AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art. 4 - Chiusura con barriera

L'Amministrazione Comunale mediante apposito atto potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ed agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 22. Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare del premesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- _ di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza con lo sbarramento;
- _ di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 - Ordinanza di chiusura

L'Amministrazione comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 - Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 - Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo (allegato B) allegato al presente regolamento. Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi del **mezzo motorizzato**.

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 30 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello allegato c) allegato al presente regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore del veicolo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno, pena la nullità dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Comune l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal codice della strada in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente alla guida di due mezzi. Sui mezzi stessi potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

Art. 9 - Strade di proprietà di più comuni

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali il cui percorso si sviluppa sul territorio di più comuni, l'autorizzazione va rilasciata da comune interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativi.

Il Comune dovrà comunicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarle per il tratto di proprie competenza.

In caso di mancato riscontro entro 30 giorni, vale la regola del silenzio assenso.

Art. 10 - Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell'Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al livello di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

A1 Residenti o nati ** nel Comune, proprietari di immobili;

A2 Affittuari di immobili situati nel territorio comunale;

- A3 Soggetti privati non residenti;
- B1 Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive;
- B2 Esigenze legate all'accesso alle malghe comunali da parte degli affittuari degli alpeggi;
- B3 Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- B4 Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C1 Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;
- C2 Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, **o di controllo-studio della flora e della fauna purchè debitamente documentate;**
- D1 Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età in possesso di patente di guida valida. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa dal richiedente purchè lo stesso venga portato;
- D2 Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa dal richiedente purchè lo stesso venga portato;
- E1 Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;
- ~~F1 Fruitori di agriturismo, ristoranti e rifugi,~~

Richieste di permesso di transito, da parte di utenti privati, che esulano da quanto sopra previsto potranno essere presentate al Sindaco che deciderà sul rilascio degli stessi.

* nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto/uso gratuito.

** per i cittadini nati nel Comune si intendono quelli che il cui atto di nascita è iscritto nei registri di questo comune e comunque tutti coloro nati a Valvestino nel periodo dal 1929 al 1948 con relativa residenza all'epoca in Magasa

Art. 11 - Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà esser limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in base alla categoria richieste e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio.

I rimborsi delle spese dovranno essere pagati mediante versamento al Comune ad esibizione della relativa ricevuta prima del rilascio.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna categoria sono i seguenti:

1. Per la **categoria d'utenza A1** il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- gratuito - applicabile solo rimborso spese € 5.00

2. Per al **categoria d'utenza A2** il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- gratuito - applicabile solo rimborso spese € 10.00 e validità illimitata o fino all'atto di vendita in caso di proprietari di immobili

Il permesso indicherà la denominazione del tratto di strada/località che consentirà all'utente di recarsi al luogo in cui è ubicato l'immobile in affitto/proprietà dal punto di accesso più vicino. Qualora non fosse possibile identificare la parte di strada agro-silvo-pastorale da percorrere il permesso s'intende concesso esclusivamente per recarsi al fondo di interesse dalla strada pubblica più vicina.

3. Per al **categoria d'utenza A3** il permesso di transito sarà rilasciato dal 01/06 al 31/08 di ogni anno alle seguenti condizioni:

- validità giorni 1 € 20

Per le strade escluse alla categoria A1 del presente regolamento il permesso di transito è concesso esclusivamente per la durata di UN GIORNO.

Dal rilascio del permesso di transito sono escluse le strade Cordeter -Tombea e Val Bela - Pì del Caval. (Campei-Provaglio)

3. Per la categoria d'utenza B il permesso di transito avrà validità di MESI SEI e sarà gratuito;

4. Per la categoria d'utenza C il permesso di transito sarà gratuito e avrà validità limitata al periodo di controllo-studio-ricerca per un massimo di SETTE GIORNI. L'autorizzazione potrà essere rinnovata PER NON PIU' DI QUATTRO VOLTE in caso le attività di cui al punto C1 e C2 dell'art.10 del presente regolamento (per le quali è stata richiesta l'autorizzazione) non siano state concluse;

5. Per le categorie d'utenza D il permesso di transito avrà validità ANNUALE e sarà gratuito

6. Per la categoria d'utenza E non verranno rilasciati permessi, ma il Comune potrà autorizzare per il giorno in cui si svolge la manifestazione la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita ordinanza resa nota anche agli organi di vigilanza e controllo.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti;

7. Per la categoria d'utenza F valgono le disposizioni di cui all'art. 12;

~~Art. 12 - Convenzioni tra Comune e Aziende di agriturismo, ristoranti, rifugi e B&B~~

~~Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di agriturismo ristoranti e rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente regolamento, il comune stipulerà un'apposita convenzione con il gestore affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.~~

~~Coloro che vogliono recarsi alla struttura turistica con proprio mezzo devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello (allegato D) allegato al presente regolamento.~~

~~Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data. I PASS saranno disponibili presso la struttura turistica, gli uffici comunali, eventuali esercizi pubblici convenzionati.~~

Art. 13 - Registro dei permessi

Un registro delle autorizzazioni rilasciate con indicazione delle categorie, del periodo di validità e dell'importo incassato, verrà istituito presso l'ufficio comunale addetto al rilascio delle stesse, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli organi preposti al controllo.

Art. 14 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada")

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24.12.1969.

Art. 15 Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 Km orari. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1. Massima		
					f. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3.5	< 10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2.5	< 12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90CV	100	2.0	< 14	16	25	6
IV	Piccoli Automezzi	40	1,8	> 14	> 16	> 25	< 6

Art. 16 - Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 17 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- a. gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, nonché del Comune e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo dei automezzi di proprietà dell'ente di rispettiva appartenenza o con mezzi propri autorizzati dall'ente stesso per motivi di servizio;
- c. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale
- d. i mezzi agricoli (trattori ecc)

Art. 18 - Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della legge 30.4.1992 n. 285 come modificata dal DL n. 360 del 10.9.93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare, verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da € 150.00 ad € 750.00 con immediata interruzione del transito.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento accertata a carico di persone a cui è consentito il transito è punita con la sanzione amministrativa di € 150.00 a € 300.00. Sono qualificate inoltre inosservanza al presente regolamento ed abuso dell'autorizzazione assentita:

- a. la mancata esposizione del permesso sul parabrezza del veicolo, la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati;
- b. effettuare strascico di legname o di altri materiali sulle strade;
- c. effettuare dei fuori strada con mezzi motorizzati;

- d. abbandonare rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
- e. arrecare disturbo alla fauna o danneggiare la flora;
- f. arrecare danno alle colture agricole o molestare animali;
- g. violare specifiche norme di legge che riguardano l'ambiente e il territorio in genere;

Nel caso di violazioni alle lettere a,b,c,d,e,f, e g del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche norme violate, il permesso di transito verrà ritirato dall'agente accertatore che, unitamente al verbale o copia, lo rimetterà entro 5 gg al Responsabile Comunale preposto al rilascio il quale, tenuto conto della gravità della violazione e sentito il Sindaco o l'Assessore ne disporrà la restituzione o l'annullamento motivato senza che il cittadino sanzionato possa vantarne alcun diritto.

Art. 19 - Polizza fidejussoria

Il Comune potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo di complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto B4 dell'art. 10), il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 20 - Competizioni

Gare e manifestazioni di ciclocross, motocicli, quad, fuoristrada ecc potranno essere autorizzate dal Comune previo parere vincolante al parte della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano nei rispettivi territori prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Entro 30 giorni dalla data della manifestazione un sopralluogo congiunto di Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e Comune verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà allo svincolo del deposito cauzionale.

Art. 21 - Vigilanza

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 22 - Danni

Ognuno dei possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice civile, è responsabile di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 23 - Manutenzione e destinazione dei fondi

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Comune, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana).

A tale scopo il Comune istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 11, nonché le sanzioni introitate dall'Ente irrogatore ai sensi dell'art. 19.

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relativa alla consistenza ed all'utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle migliorie boschive.

Qualora il soggetto gestore della viabilità sia individuato nel Consorzio Forestale, sarà il medesimo a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 24 - Aggiornamenti del Piano della VASP

- entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni comunicheranno alla Comunità Montana eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell'elenco delle strade, che saranno verificate e recepite entro 30 gg dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, la quale entro 60 giorni provvederà all'aggiornamento del Piano della VASP.
- In sede di revisione dei Piani d'Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali dei comuni, il piano della VASP della Comunità Montana recepirà tutte le strade in progetto in esso contenute, contestualmente all'approvazione del Piano di assestamento da parte della Comunità Montana, nonché quelle esistenti su indicazione del Comune.
- In caso di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali a servizio della proprietà pubblica, la Comunità

Montana nell'ambito del provvedimento autorizzativi ex L.R. 27/04, art. 4-5, potrà prescrivere l'inclusione nella VASP e, di conseguenza. La chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del regolamento vigente.

- In caso di ottenimento di contributi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria o ordinaria di strade silvo-pastorali, il comune gestore è tenuto a mantenere le strade nel piano SVAP per un periodo di tempo di almeno 5 anni dall'ultimazione degli interventi.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO
SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)**

ELENCO STRADE

**Località: Pilaster-Praa/Crune/Malga Alvezza/Font/Rest
(29/36-35-34-33)**

**Località: Pilaster-Praa/Cordeter/Bait/Tombea
(29/30)**

**Località: Navras/Denai
(348-347)**

**Località: Magasa/Camiolo
(85)**

**Località: Rest-Chiesetta/Corva/Spiass
(345/346)**

~~Località: Rest-scaleni/Corva/Spiass
(344-559)~~ **Località: Corva(stalla) - Spiass - Corva (rifugio)**

**Val Bela - Pì del Caval (Campei-Provaglio)
(84/ 79-80)**

**Località: Cadria/Provaglio
(81)**

**Località: Rest-Stria/Perlì/Cadria
(...)**

**Località: Ferle/Cassanega/Fornel
(343)**

AUTORIZZAZIONE N. _____

Spett.le
Amministrazione Comunale
Di
25080 Magasa Bs

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ e residente a _____

in via _____ n. _____

☐ Residente

☐ Non residente

☐ Proprietario dell'immobile _____ sito in _____

☐ Affittuario dell'immobile _____ sito in _____

Visto il regolamento comunale per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali, che accetta integralmente

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione al transito sulla strada agro-silvo-pastorale del territorio comunale di Magasa (Bs) per accedere all'immobile sopra citato con il proprio veicolo

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui alla categoria di seguito contrassegnata:

A1 Residenti o nati ** nel Comune e proprietari di immobili
(res. 5.00 - illimitato escluso Cordeter-Tombea - Val Bela Pì del Caval)

A2 Affittuari di immobili situati nel territorio comunale;
(non res. 10.00 - accesso limitato al fondo di interesse)

A3 Soggetti privati non residenti
(dal 01/06 al 31/08 - 20.00 giornaliero - strade escluse categoria A1 permesso concesso esclusivamente per 1 gg)

B1 Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive;

B2 Esigenze legate all'accesso alle malghe comunali da parte degli affittuari degli alpeggi;

B3 Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

B4 Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili; (mesi 6 gratuito)

C1 Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;

C2 Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, o di controllo-studio della flora e della fauna purchè debitamente documentate; (massimo 1 settimana - gratuito)

D1 Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età in possesso di patente di guida valida. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa dal richiedente purchè lo stesso venga portato;

D2 Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa dal richiedente purchè lo stesso venga portato; (annuale gratuito)

E1 Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità; (ordinanza)

* nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dello stesso immobile per una durata pari ad almeno 12 mesi.

** per i cittadini nati nel Comune si intendono quelli che il cui atto di nascita è iscritto nei registri di questo comune e comunque tutti coloro nati a Valvestino nel periodo dal 1929 al 1948 con relativa residenza all'epoca in Magasa.

Preso atto che la durata massima del permesso è di giorni/mesi _____

CHIEDE che lo stesso abbia durata di _____

SI IMPEGNA AD ESPORRE sul proprio veicolo ed in modo visibile l'autorizzazione rilasciata;

SI IMPEGNA prima del ritiro dell'autorizzazione a versare presso la tesoreria comunale la somma di € _____ dovuta a titolo di rimborso spese.

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI:

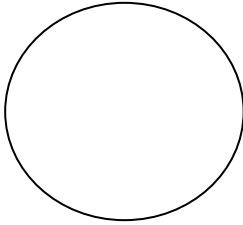
Modello:	Modello:
Targa:	Targa:
Proprietario:	Proprietario:

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della L. 675/96.

Data, _____

Firma _____

Allegato C) così modificato:

COMUNE DI MAGASA (Bs) _____ PERMESSO DI TRANSITO Strade Agro-Silvo-Pastorali N° CENSITI e FRONTISTI €	<i>Lato da esporre</i> COMUNE DI MAGASA (Bs)* ☐ residente - ☐ non residente  Descrizione strada/e Validità fino al Targa	Categoria di appartenenza: Data rilascio <i>IL SINDACO</i>
		N.B. La presente dovrà essere esposta all'interno del veicolo ben visibile dall'esterno. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni a cose o persone. E' assolutamente vietato parcheggiare al di fuori dalle aree previste.

* la scritta Comune di Magasa fatta con bandella argentata anti-contraffazione

